



GRUPPO BANCA CARIGE

## AVVISO AI CLIENTI TITOLARI DI MUTUI

Si rende noto che – a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza 15 novembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile facente seguito agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi partire dal giorno 2 ottobre 2018 nel territorio delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Regione Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i Clienti titolari di mutui ipotecari o chirografari a privati e imprese, relativi agli edifici sgomberati ovvero connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolta nei medesimi edifici, possono presentare richiesta alla propria filiale, corredata di autocertificazione dei danni subiti redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, entro il **31 gennaio 2019** al fine di ottenere la sospensione delle rate dei mutui, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, senza applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria o richiesta di garanzie aggiuntive. Per la clientela è possibile optare per la sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi) o per la sospensione della sola quota capitale. A seguito di detto intervento gli importi oggetto della sospensione verranno così rimborsati:

**QUOTA CAPITALE** per i mutui a rata costante e durata variabile nonché i mutui con rate semestrali divise in quote mensili, la quota capitale relativa a tutto il periodo di sospensione verrà addebitata per intero sull’ultima rata di ammortamento con possibilità di successivo rifinanziamento della stessa; - per tutti gli altri mutui: il piano di rimborso subirà un allungamento di durata pari al periodo oggetto di sospensione e la ripresa dell’ammortamento avverrà al termine dello stesso;

**QUOTA INTERESSI** in caso di sospensione dell’intera rata, per tutte le tipologie di mutuo, gli interessi relativi alle rate del mutuo sospese verranno rimborsati, alla ripresa dell’ammortamento, attraverso l’effettuazione di conguagli ripartiti sulle singole rate per tutta la durata residua del mutuo, senza applicazione di ulteriori interessi.